

REGOLAMENTO PER LE BORSE DI RICERCA

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di borse di ricerca previste all'interno di programmi di ricerca sviluppati presso la Scuola, anche finanziate da enti esterni sulla base di contratti o convenzioni.

Art. 2 - Destinatari

1. Le borse di ricerca di cui al comma 1 sono conferite, a cittadini italiani o stranieri in possesso di laurea vecchio ordinamento, di laurea o laurea specialistica/magistrale nuovo ordinamento oppure di dottorato di ricerca o titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente dalla Commissione di selezione, nonché di curriculum formativo, scientifico e professionale adeguato allo svolgimento dello specifico programma oggetto della borsa.
2. Le borse di ricerca di cui al comma 1 possono essere anche conferite agli studenti dei corsi di laurea e/o agli iscritti ai corsi di dottorato nell'ambito di specifiche attività formative.

Art. 3 - Finanziamento

1. Le borse sono finanziate su fondi provenienti da progetti di ricerca, contratti, convenzioni, donazioni di Enti pubblici e privati, con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio della Scuola eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.
2. L'attivazione delle borse, la loro entità e la loro durata e decorrenza sono stabilite dalla proposta del responsabile scientifico dell'attività prevista dalla borsa ("responsabile scientifico" nel seguito).
3. L'importo della borsa non può essere superiore, per ogni singola borsa, all'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca, ai sensi del D.M. 18/6/2008 ed è assoggettato agli oneri previsti dalla legge in vigore al momento della liquidazione dell'importo.
4. Nel caso in cui la borsa sia conferita per un periodo inferiore all'anno, l'importo massimo attribuibile è rideterminato in proporzione alla durata della borsa.

Art. 4 - Bando di selezione

1. Il bando di selezione è emanato dal Direttore e deve indicare:
 - a. Tema della Ricerca;
 - b. Fondi/progetto su cui andrà a gravare la borsa;
 - c. il programma delle attività da svolgere;
 - d. i requisiti e competenze specifiche richiesti ai candidati;
 - e. l'Area/Unità di ricerca presso le quali il borsista svolgerà le attività previste;
 - f. il numero delle borse da mettere a concorso;
 - g. la durata della borsa, e l'eventuale rinnovabilità;
 - h. l'importo della borsa al lordo annuo;
 - i. il titolo di studio richiesto;
 - j. le modalità e i termini di presentazione della domanda di ammissione;
 - k. le modalità di selezione dei candidati;
 - l. la composizione della Commissione di selezione;
 - m. il nominativo del docente della Scuola che assumerà il ruolo di Responsabile scientifico dell'attività per la quale è conferita la borsa;
 - n. il termine e le modalità di accettazione della borsa da parte dell'assegnatario.
2. Il bando di selezione, qualora non ricorrano le condizioni previste dall'art. 18 comma 5 lett. f), così come modificato dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35, o comma 6 della legge n. 240/2010, deve esplicitamente richiedere che il candidato dichiari nella domanda, pena l'esclusione, di rientrare in una delle categorie elencate nel comma 5 lett. c) del succitato art. 18.
3. In caso di borse finanziati da enti esterni, il bando per il conferimento delle borse è adottato dal Direttore previa stipula della convenzione con l'ente finanziatore.

Art. 5 - Commissione di selezione

1. La Commissione di selezione è nominata con Decreto del Direttore ed è composta dal Responsabile scientifico e da altri due membri che possono essere docenti provenienti da università italiane ed estere, esperti di comprovata qualificazione scientifica all'interno della comunità internazionale per l'ambito scientifico di riferimento, nonché professori e/o ricercatori della Scuola. In caso di impedimento documentato di uno o più membri, il Direttore nomina con proprio decreto uno o più membri supplenti che subentrano per tutte le fasi successive della procedura di valutazione comparativa.
2. La Commissione potrà essere integrata da un rappresentante di ogni ente finanziatore di indiscussa competenza nel settore scientifico-disciplinare al quale inerisce il programma della borsa.

Art. 6 - Selezione e Graduatoria

1. La selezione dei candidati si svolge di norma mediante la valutazione dei titoli presentati. Il bando può tuttavia prevedere che la valutazione dei titoli sia integrata da un colloquio volto ad accertare l'idoneità del candidato alla specifica attività oggetto del programma della borsa.
2. La Commissione procede ad una valutazione comparativa dei candidati formulando un giudizio e motivato e redige la graduatoria di merito.

Art. 7 - Conferimento e Rinnovo della borsa

1. Le borse sono assegnate con decreto del Direttore in base alla graduatoria di merito stilata dalla Commissione di selezione.
2. Il vincitore deve far pervenire all'Ufficio competente riportato nel bando, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto, una dichiarazione di accettazione con l'impegno ad iniziare l'attività prevista a decorrere dal termine stabilito dall'amministrazione.
3. In caso di rinuncia dell'assegnatario o di decadenza per mancata accettazione della borsa, si procede allo scorrimento della graduatoria.
4. Le borse hanno durata non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno; possono essere prorogate una o più volte purché entro una durata complessiva massima di tre anni.
5. L'eventuale rinnovo è disposto dal Direttore, entro 30 giorni prima della scadenza della borsa, su proposta motivata del Responsabile scientifico sulla base della relazione presentata dal borsista al termine del periodo di fruizione della borsa, purché ne permangano i requisiti.
6. Il conferimento della borsa non dà luogo alla costituzione di alcun rapporto di lavoro né, salvo che la legge non disponga diversamente, al riconoscimento di trattamenti previdenziali o assistenziali.

Art. 8 - Doveri

1. Il titolare della borsa è tenuto a svolgere l'attività a cui essa è finalizzata sotto la supervisione del Responsabile scientifico.
2. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui il titolare della borsa entrerà in possesso durante lo svolgimento dell'attività sono riservati e pertanto non potranno essere utilizzati per scopi diversi da quelli correlati all'attività per la quale la borsa è attribuita.
3. Al termine del periodo di fruizione della borsa, i borsisti sono tenuti a presentare al Responsabile una relazione scientifica sull'attività svolta.

Art. 9 - Incompatibilità

1. La borsa non è cumulabile con:
 - alcuna altra borsa a qualsiasi titolo e da qualsiasi soggetto conferita, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del borsista;
 - assegni di ricerca e contratti di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010;
 - rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato in aspettativa senza assegni;
 - contratti stipulati con la Scuola a qualunque titolo, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.
2. I titolari possono svolgere, salvo differenti accordi sottoscritti con gli enti finanziatori, una limitata attività, sulla base del parere del Responsabile scientifico, di supporto alle attività didattiche curriculari e integrative nell'ambito dell'offerta formativa della Scuola.
3. Ai fini delle incompatibilità di cui al presente articolo, all'atto dell'accettazione della borsa, il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato contestualmente al verificarsi della variazione stessa.
4. L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, dei dati dichiarati dai titolari di borsa.

Art. 10 - Ingiustificata interruzione, Sospensione, Rinuncia

1. Decade dal diritto alla borsa il titolare che, entro il termine e con le modalità riportati nel bando, non dichiara di accettarla o che, pur avendo accettato la borsa, non abbia iniziato l'attività prevista alla data indicata nella lettera di conferimento. In caso di decadenza si procede allo scorrimento della graduatoria.
2. A richiesta del titolare della borsa, l'attività e la fruizione della relativa borsa possono essere sospese con decreto del Direttore nei periodi di assenza dovuti a maternità o a grave e documentata malattia di durata superiore ai trenta giorni, fermo restando che i periodi di sospensione dovranno essere interamente recuperati.
3. Il borsista che, dopo aver iniziato l'attività in programma, non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze, ovvero che si venga a trovare in situazione di incompatibilità ai sensi del presente regolamento decade dall'ulteriore godimento della stessa.
4. Per le borse di durata superiore ai 12 mesi, qualora il borsista rinunci nel primo semestre di attività, è possibile, su proposta del Responsabile scientifico, conferire la borsa per la parte residua, attribuendola con decreto del Direttore al primo candidato in posizione utile nella graduatoria.
5. L'assegnatario può rinunciare alla borsa, previa comunicazione scritta al Responsabile scientifico e al Direttore della Scuola.

Art. 11 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua emanazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge, lo Statuto della Scuola e le altre fonti interne, in quanto compatibili